

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
ESTERNALIZZATA DEL MAGAZZINO GENERALE DELLA FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI- CODICE CIG N. 977687547B

Tra
LA FONDAZIONE IRCCS "ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI" con sede
in Via Venezian,1 Milano C.F. 80018230153 P.IVA n. 04376350155, in persona del
Direttore della s.c. Gestione Acquisti, Dott. Vito Ostello nato a Bari il 30/04/1975, Cod.
Fiscale STLVTI75D30A662H - di seguito denominata "Fondazione"

e

La società **COOPSERVICE S. Coop.p.A.**, con sede in Reggio Emilia (RE) via Rochdale
n.5 Codice Fiscale e Partita IVA 00310180351 nella persona di Francesco Malpeli, nato a
Castelnovo Ne Monti (Re) il 21/08/1964, di seguito denominata "Impresa affidataria"

PREMESSO

- che con decreto del Direttore Generale n. 259DG del 10/05/2023 è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs 50/2016, per l'affidamento del servizio di gestione del magazzino generale esternalizzato della Fondazione, per un periodo di 60 mesi, con facoltà ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 di ripetizione del servizio per un ulteriore periodo massimo di 36 mesi, per un importo complessivo quinquennale a base d'asta pari a € 2.420.280,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 1.000,00 oltre IVA (importo non soggetto a ribasso), mediante piattaforma "Sintel";
- che con il predetto decreto sono stati approvati il Disciplinare di gara e capitolato d'oneri e il capitolato tecnico;
- che la procedura è stata esperita a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa in conformità a quanto previsto dall'art. 95 comma 2 del citato decreto, assegnando 70/100 punti agli elementi tecnico/qualitativi e 30/100 punti alle condizioni economiche;
- che, espletata la gara secondo le modalità e nei termini previsti dagli atti di gara, è risultata affidataria la società società Coopservice S. Coop. p. A. Via Rochdale, 5 42122 Reggio Emilia, per l'importo quinquennale di € 2.274.358,91 oltre IVA (comprensivo dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.000,00 oltre IVA), degli oneri della sicurezza pari a € 21.450,00 e dei costi della manodopera pari a € 1.396.328,18;
- che con determinazione dirigenziale n. 222 del 23.10.2023 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura in parola.



Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale della presente scrittura le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - Oggetto del contratto

La Fondazione affida all'Impresa affidataria, che accetta, il servizio di gestione esternalizzata del magazzino generale della Fondazione per un periodo di 60 mesi, aventi le caratteristiche di cui all'offerta presentata, nel rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti, nonché nel rispetto di tutte le clausole previste dal disciplinare di gara, capitolato tecnico e dalle direttive impartite dalla stessa Fondazione nel corso del servizio.

Il rapporto contrattuale è regolamentato dal:

- presente contratto;
- disciplinare di gara, capitolato tecnico e relativi allegati che, seppur non allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- offerta economica, allegata;
- offerta tecnica presentata dall'Impresa aggiudicataria in sede di gara che, seppur non allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- gli atti, i regolamenti, gli accordi, le direttive formati nel corso dell'esecuzione della fornitura della Fondazione.

Art. 2 Esecuzione del servizio

L'Impresa affidataria deve effettuare il servizio di cui trattasi, a suo completo rischio e sotto la sua totale responsabilità, presso la Fondazione a norma di quanto disposto dal disciplinare di gara e capitolato speciale d'oneri e dal capitolato tecnico sottoscritto per accettazione dall'Impresa affidataria.

Art. 3 Periodo di prova e recesso anticipato

Il presente contratto è subordinato al superamento di un periodo di prova della durata di 6 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione o di avvio del servizio al fine di comprovare la corretta esecuzione dello stesso alle condizioni contrattuali, così come indicato all'art. 4 del Disciplinare di gara.

Art. 4 Durata

Il contratto per la gestione del servizio di cui in oggetto ha durata di 60 mesi con decorrenza dal 1 dicembre 2023. Il presente contratto, pertanto, scade il 30 novembre 2028.

L'esecuzione del presente servizio viene avviata nelle more degli esiti dei controlli ai sensi della normativa vigente in materia, pertanto il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in caso di risultati negativi.



La Fondazione, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 si riserva di richiedere all' Impresa affidataria la ripetizione del servizio per un ulteriore periodo massimo di 36 mesi, ponendo a base della procedura negoziata una somma massima stimata e non vincolante pari all'importo di aggiudicazione.

La Fondazione si riserva altresì, ai sensi dell'art. 106, c. 11 D. Lgs. 50/2016, il diritto di prorogare il contratto, alle medesime condizioni economiche, limitatamente al tempo necessario all'espletamento della nuova procedura e comunque per un periodo massimo di sei mesi.

In caso di trasferimento della Fondazione alla Città della Salute, nel corso di vigenza contrattuale, il presente contratto potrà essere risolto anticipatamente dalla Fondazione senza nulla a pretendere da parte dell'appaltatore.

Art. 5 Caratteristiche del servizio

L'Impresa affidataria assicura con propri mezzi, personale e organizzazione il corretto svolgimento dell'attività del servizio in parola. L'Impresa affidataria è tenuta ad osservare tutte le leggi che disciplinano i contratti di lavoro, la prevenzione, l'antinfortunistica e le leggi antinquinamento ed ogni altra disposizione concernente il personale di cui al prededente contratto.

Oggetto del contratto è la gestione esternalizzata di tutti i beni di consumo utilizzati dalla Fondazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Il servizio riguarda:

- a) tutti i materiali di normale utilizzo della Fondazione, sia i beni a scorta che quelli in transito, esclusi farmaci e dispositivi in sperimentazione radioattivi e, precisamente:
- Materiali economici (cancelleria, modulistica, prodotti igienici in uso ...).
 - Dispositivi medici (aghi da prelievo, cateteri ...)
 - Dispositivi di Protezione individuale (guanti, occhiali e visiere)
 - Farmaci, disinfettanti e soluzioni infusionali e, comunque, tutto il materiale ricevuto su ordine della Farmacia
 - Materiali e sostanze utilizzate presso i Laboratori - od altre Strutture Sperimentali e/o di Diagnosi e Cura della Fondazione - compresi gli infiammabili descritti all'art. 3 del Capitolato tecnico.
- b) la gestione delle riparazioni delle piccole attrezzature

Per tutto quanto qui non precisato, si rimanda all'art. 1 e seguenti del Capitolato tecnico.

Art. 6 Modalità di svolgimento del servizio

Si rinvia integralmente all'art. 2 del Capitolato Tecnico.





Art. 7 Responsabili

L'Impresa affidataria indica nella persona del Sig. Di Marco Andrea il pro
che avrà mansioni di interfaccia con la Fondazione e rappresenterà l'Impresa affidataria in
tutte le fasi del servizio.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto per la Fondazione è il sig. Andrea Perancin,
Assistente amministrativo della s.c. Gestione Acquisti.

Art. 8 Corrispettivi

L'importo contrattuale complessivo è di € € 2.274.358,91 oltre IVA (comprensivo dei
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.000,00 oltre IVA), quale canone
quinquennale omnicomprensivo per il servizio esternalizzato del magazzino generale.
L'importo complessivo di cui sopra è comprensivo degli oneri della sicurezza pari a
€ 21.450,00 e dei costi della manodopera pari a € 1.396.328,18, entrambi a carico della Vs
società.

L'importo indicato dall'Impresa affidataria in sede di offerta economica si intende fisso ed
invariabile per tutta la durata del contratto, salvo la revisione dei prezzi con le modalità di
cui all'art. 33 del disciplinare di gara e capitolato speciale d'oneri.

Art. 9 Liquidazione e pagamenti

I corrispettivi verranno corrisposti all'Impresa aggiudicataria da parte della Fondazione,
secondo le modalità di pagamento di cui all'art. 32 del Disciplinare di gara.

Ciascuna transazione (bonifico bancario o postale) relativa al presente contratto posta in
essere dall'impresa aggiudicataria deve riportare il codice CIG assegnato.

Art. 10 Tracciabilità dei pagamenti

Le parti si impegnano, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ad assumere tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. L' Impresa
aggiudicataria si impegna inoltre a comunicare alla Fondazione, con comunicazione inviata
contestualmente alla s.c. Provveditorato e alla s.c. "Risorse Economiche e Finanziarie e
Libera Professione della Fondazione, gli estremi
identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società
Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche entro sette
giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima
utilizzo in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello
stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
La stessa provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi alle presenti forniture devono essere registrati sui conti
correnti dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3 comma 3 della legge 136/2010, devono
essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale,



ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Ciascuna transazione relativa al presente affidamento posta in essere dall'impresa aggiudicataria deve riportare il Codice identificativo di gara (CIG) ad essa assegnato.

La Fondazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente affidamento, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Pertanto il subappaltatore-subcontraente dovrà inviare alla stazione appaltante copia del proprio contratto, al fine di consentire la verifica sull'inserimento della clausola relativa agli obblighi di tracciabilità. L'Impresa aggiudicataria e i subappaltatori o eventuali subcontraenti che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla l. 136/2010, provvedono ad informare contestualmente la Fondazione e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 11 Inadempienze contrattuali e penalità

L'Impresa aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali di cui al disciplinare di gara e capitolato speciale d'onere.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa affidataria del servizio oggetto del presente contratto, comporteranno l'applicazione di penali così come previsto dall'art. 21 del disciplinare di gara.

In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali, la Fondazione potrà rivalersi senza alcuna formalità ed in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

Art. 12 Cauzione

A garanzia della corretta ed integrale esecuzione del servizio l'Impresa aggiudicataria ha presentato fidejussione n. 5387.00.27.2799871817 relativa al servizio in parola per l'importo di € 90.974,35 importo ridotto in quanto in possesso di idonee Certificazioni attestanti il sistema di qualità aziendale alla Norma ISO 9001:2015 e l'ISO 14001:2015 rilasciati dall'ente certificatore Bureau Veritas, con durata fino alla avvenuta regolare esecuzione del servizio.

Art. 13 Assicurazioni e responsabilità dell'Impresa aggiudicataria

L'impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale, ai sensi di legge, conseguente all'espletamento di tutti i compiti elencati nel disciplinare di gara.



A tale scopo l'Impresa aggiudicataria ha presentato polizza assicurativa conforme a quanto richiesto negli atti di gara.

Art. 14 Sicurezza

L'Impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche e di tutte le altre leggi e norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni, assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, igiene del lavoro e subappalti, così come previsto dall'art. 17 del disciplinare. L'Impresa aggiudicataria dovrà curare che il proprio personale che abbia accesso alla Fondazione abbia sempre con sé un documento di identità personale e sia munito, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dalla ditta stessa corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la qualifica e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. L'Impresa aggiudicataria, inoltre, si impegna a rispettare quanto sopra relativamente alla tessera identificativa per il personale a qualunque titolo coinvolto nella fornitura in oggetto, pena le sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo. Si impegna, infine, ad informare il personale dipendente delle sanzioni previste a suo carico nel caso di mancata esposizione della tessera di riconoscimento.

Art. 15 Personale

L'Impresa affidataria, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto deve avvalersi di personale alle sue dirette dipendenze, in osservanza delle disposizioni di leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali e assicurativi che disciplinano i rapporti di lavoro. La stessa ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti la sicurezza del proprio personale dipendente, esonerando la Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

Per quanto non espressamente richiamato si rinvia alle disposizioni di cui al Capitolato tecnico.

Art. 16 Cessione del contratto

Si rinvia a quanto disposto all'art. 28 del disciplinare di gara..

Art. 17 Cessione del credito

Si rinvia a quanto disposto all'art. 29 del disciplinare di gara.

Art. 18 Fallimento del gestore

Si rinvia a quanto disposto all'art. 30 del disciplinare di gara.

Art. 19 Risoluzione del contratto

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi:



- a) qualora il ritardo nella fornitura sia tale da rendere la stessa non più di interesse per la Fondazione;
- b) per gravi inadempienze, Frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- c) in caso di concordato preventivo, di fallimento, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- d) subappalto senza previa autorizzazione;
- e) cessione del contratto a terzi;
- f) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione.

Inoltre il contratto, ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., si intende risolto in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità di cui al precedente art. 9 "Tracciabilità dei pagamenti". In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Fondazione non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. I rimborsi per i danni provocati e le penalità inflitte, saranno trattenuti dalle fatture in pagamento e/o dalla cauzione prestata.

Art. 20 Spese contrattuali e registrazione

Il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1/b parte 2^a del D.P.R. 131/1986, con oneri a carico del fornitore. In caso di applicazione di penale, il fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dall'avveramento della condizione l'avvenuta applicazione della penale, ai fini della liquidazione e del pagamento dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, con oneri a carico del fornitore. In ogni caso, le spese contrattuali di copia, bollo ed eventuale registrazione nonché le spese di esecuzione del contratto ed ogni altro eventuale onere tributario ad eccezione dell'IVA sono a totale carico dell'aggiudicatario.

Art. 21 Patto di integrità dei contratti pubblici regionali

L'Impresa aggiudicataria si impegna a rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi di cui al Patto di integrità dei contratti pubblici regionali approvato con D.g.r. 17 giugno 2019 - n. XI/1751. Il patto è visionabile sul sito internet www.istitutotumori.mi.it/fornitori/gareappalto.

Art. 22 Codice di comportamento

L'aggiudicatario si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.



L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta altresì, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, testo vigente, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Fondazione nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 23 Protezione dei dati personali

L'Impresa affidataria si impegna a rispettare il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali. La Fondazione, in quanto titolare del trattamento, e ai sensi dell'art. 28 c.1 del Regolamento UE 2016/679, individua l'impresa affidataria quale responsabile del trattamento dei dati di cui la stessa verrà a conoscenza, anche accidentalmente, nello svolgimento delle operazioni di installazione, verifica, manutenzione, etc. e di tutte le attività connesse al servizio oggetto del presente contratto, sia operando a distanza che presso la Fondazione. La persona di contatto è il Sig. Di Marco Andrea. L'Impresa affidataria è direttamente responsabile per tutte le attività svolte dal proprio personale per finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, che possano comportare la conoscenza di dati personali, ed è tenuta a curarne la formazione sul rispetto della riservatezza e del Regolamento sopra citato.

Art. 24 Foro competente

Per le controversie derivanti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Milano.

Art. 25 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente richiamato nel presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nella lettera d'invito e relativi allegati sottoscritti per accettazione dall'Impresa affidataria e, in subordine, alla disciplina nazionale e regionale vigente in materia.

L.C.S.

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Dei Tumori

Vito Ostello

COOPSERVICE S.Coop.p.A.

Francesco Malpeli

All.: offerta economica





Spett.le

Fondazione IRCCS

Via Venezian 1 _ 20133 Milano

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL MAGAZZINO GENERALE DELLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI, PER UN PERIODO DI 60 MESI, CON FACOLTA' DI RIPETIZIONE DEL SERVIZIO PER UN ULTERIORE PERIODO MASSIMO DI 36 MESI, ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE "SINTEL" - CODICE CIG N. 977687547B

Il sottoscritto **Francesco Malpeli** nato a Castelnovo né Monti il 21 agosto 1964 ed ivi residente in Via Macchiusa n. 17 int.2, C.F. MLPFNC64M21C219X in qualità di Procuratore Speciale della Società **Coopservice S. Coop. p. A.**, con sede legale e fiscale in Reggio Emilia, Via Rochdale, 5, iscrizione al Registro delle Imprese, codice fiscale e partita I.V.A.00310180351, *consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000*

OFFRE

- per il servizio esternalizzato del magazzino generale per un periodo di 60 mesi i seguenti prezzi:

Prezzo offerto 60 mesi Comprensivo dei costi della sicurezza derivanti da interferenza pari a € 1.000,00	2.274.358,91 €	Duemilioniduecentosettantaquattromila Trecentocinquantotto virgola novantuno
Oneri per la sicurezza 60 mesi	21.450,00 €	Ventunomilaquattrocentocinquanta virgola zero zero
Costi della manodopera 60 mesi	1.396.328,18 €	Unmilliontrecentonovantaseimilatrecentovent'otto virgola diciotto

DICHIARA infine

- che il prezzo offerto sarà valido per tutta la durata contrattuale
- che gli importi sono comprensivi di tutto quanto previsto dal disciplinare di gara e capitolato tecnico e degli oneri per la sicurezza a carico della ditta offerente, che sono indicati specificatamente



- che in caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere o in caso di ricalcolo dei conteggi si considererà valida l'indicazione più favorevole per la Stazione appaltante
- che in caso di discordanza tra gli importi unitari riportati nel sopra citato elenco e il totale complessivo sarà preso in considerazione il valore più vantaggioso per la Fondazione
- che l'offerta ha una validità di 180 gg. dalla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 13 del Regolamento UE 679/16 e dei contenuti degli Artt. 15-22 "Diritti degli interessati" previsti dal Regolamento UE 679/16, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, per il tempo strettamente necessario per le finalità per i quali sono stati raccolti ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Reggio Emilia (RE), lì 03/07/2023

Firmato digitalmente il Procuratore speciale
Francesco Malpeli